

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.P.C.M. 3 maggio 2023 recante "Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito il territorio della Provincia di Bologna, di Forlì-Cesena, di Modena, di Ravenna, di Ferrara e di altre zone del territorio regionale eventualmente interessate da esondazioni, rotture arginali o movimenti franosi";
- la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
- il decreto-legge 1°giugno 2023, n. 61 recante: "*Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.*", emanato dal Governo per fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;

Richiamata:

- la propria deliberazione n.823 del 22 maggio 2023 recante "SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE A SEGUITO DEGLI EVENTI ECCEZIONALI E IMPREVEDIBILI CONSEGUENTI ALLE ALLUVIONI CHE HANNO COLPITO I TERRITORI EMILIANO-ROMAGNOLI", adottata a seguito della straordinaria necessità ed urgenza di fornire, nel perimetro dei provvedimenti operati a livello nazionale, un primo intervento regionale a favore dei territori individuati nelle Province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini; sospensione prevista dal 3 maggio al 31 agosto 2023 con indicazione del termine del 2 ottobre 2023 per il pagamento senza sanzioni e interessi dei versamenti dovuti nel periodo di sospensione;

Considerato:

- che la citata deliberazione n. 823 del 22 maggio 2023 è stata adottata nelle more dell'attesa di una ultronea dichiarazione dello stato di emergenza stante le ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- che anche in conseguenza delle dichiarazioni di stato di emergenza è stato emanato il citato Decreto-Legge n. 61 del 1° giugno 2023 che ha previsto, tra l'altro, la sospensione dei termini di tutti i versamenti tributari in scadenza nel periodo 1° maggio 2023 - 31 agosto 2023, per i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nel Decreto medesimo, stabilendo inoltre che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023;

Ritenuto opportuno, al fine di agevolare i contribuenti, di confermare le decisioni assunte verso i territori già individuati con la propria deliberazione n.823 del 22 maggio 2023, ed in coerenza con il margine di manovrabilità riconosciuto al tributo regionale della tassa automobilistica, ai sensi dell'art.5 della L.R.15/2012 e della sentenza della Corte Costituzionale n.122/2019, di allineare alle norme del decreto-legge n.61/2023 le misure previste nella citata deliberazione n.823 in relazione al periodo di sospensione dei termini dei versamenti tributari e al termine entro il quale effettuare i versamenti dovuti nel periodo di sospensione, definendo inoltre meglio le tipologie delle fattispecie interessate dallo slittamento dei termini (articoli 1, 2 e 3 del D.M.462/1998);

Richiamate altresì le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni e integrazioni, per quanto applicabile;
- n. 468 del 10/04/2017 "Il Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna" e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema

dei controlli interni pagina 4 di 10 predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 avente come oggetto "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 1615 del 28 settembre 2022 "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta Regionale";
- n. 474 del 27 marzo 2023 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 2360 del 27/12/2022 "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Giunta regionale e soppressione dell'Agenzia sanitaria regionale e sociale. Provvedimenti.";

Vista la determinazione dirigenziale n. 18524 del 30 settembre 2022 avente ad oggetto "Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Direzione Generale Politiche Finanziarie, conferimento di incarico Dirigenziale e assegnazione delle posizioni organizzative e del personale al nuovo Settore Tributi";

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

Richiamate:

- determinazione n. 2335 del 9/2/2022 riguardante la Direttiva degli indirizzi interpretativi in ordine agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013;
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023 "Approvazione piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025";
- la propria deliberazione n. 719 del 08 maggio 2023 "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2023-2025 - Primo aggiornamento".

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al "Bilancio, personale, patrimonio, riordino istituzionale, rapporti con UE";

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di modificare ed integrare la propria deliberazione n. 823 del 22 maggio 2023, ed in particolare di sospendere, dal **1° maggio 2023 al 31 agosto 2023**, per le motivazioni meglio specificate in premessa, il termine di pagamento delle tasse automobilistiche dovute ai sensi degli articoli 1 (rinnovi), 2 (prime immatricolazioni) e 3 (rientro da esenzioni e interruzioni dal pagamento) del D.M. 462/1998;
- 2) che la sospensione del termine di pagamento delle tasse automobilistiche di cui al punto precedente riguarda i veicoli intestati o utilizzati come previsto dall'art. 5, comma 32, del D.L. n. 953/82, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, da tutti i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nelle province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì - Cesena e Rimini;
- 3) che i pagamenti dovuti nel periodo di sospensione di cui al punto 1) sono effettuati, in unica soluzione, senza l'applicazione di sanzioni e interessi se corrisposti **entro il 20 novembre 2023**, come specificato all'art. 1, comma 7, primo periodo del citato decreto-legge n.61/2023, anziché entro il 2 ottobre 2023;
- 4) di dare atto che la sospensione del termine di pagamento non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza dovuta;
- 5) la sospensione del termine di pagamento non ha rilievo ai fini dell'individuazione del soggetto passivo d'imposta che, ai sensi dell'art. 5, comma 32, del D.L. 953/1982, resta colui che era tenuto all'obbligo del versamento della tassa automobilistica all'ordinaria scadenza del termine di pagamento previsto dagli art. 1, 2 e 3 del D.M. n. 462/1998;
- 6) in caso di mancato pagamento entro il 20 novembre 2023 la sospensione del termine di pagamento non ha rilievo ai fini della applicazione di sanzioni e interessi che verranno conteggiati sin dal giorno successivo alla scadenza del termine utile di pagamento, previsto dagli art. 1, 2 e 3 del D.M. n. 462/1998;

- 7) che non si dà luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;
- 8) di dare atto, inoltre, che la sospensione del termine di pagamento non impatta sul bilancio regionale rimanendo dovuto il versamento nell'ambito del medesimo esercizio contabile per cui non si rende necessaria alcuna quantificazione di minori entrate;
- 9) di dare atto, infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- 10) di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.